

REGOLAMENTO (CEE) N. 185/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1993

che stabilisce le modalità di applicazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovine diverse dalle carni congelate⁽¹⁾, che si applica a partire dal 1° febbraio 1993,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 3953/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

Articolo 1

1. Il prelievo ridotto riscosso all'importazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3953/92, si applica esclusivamente ai prodotti scortati dal certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

2. Il modulo di tale certificato figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88.

3. Per quanto riguarda le modalità relative al rilascio e all'utilizzazione del certificato, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, paragrafo 2, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1368/88.

4. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che i prodotti immessi in libera pratica negli Stati membri nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 1993 erano scortati dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, vidimato da un organismo figurante nell'allegato del presente regolamento, gli Stati membri rimborsano la differenza tra gli importi dei prelievi figuranti nella colonna 2 e rispettivamente nella colonna 5 del regolamento (CEE) n. 172/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1993.

considerando che, nel quadro dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3953/92, la Comunità ha istituito in via autonoma un regime speciale per l'importazione di « baby beef » originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex repubblica iugoslava di Macedonia; che, per poter beneficiare di un prelievo ridotto all'importazione nella Comunità, tali prodotti devono essere scortati da un certificato specifico stabilito dalla Comunità; che, in attesa dell'adozione del nuovo certificato, occorre utilizzare, in via transitoria, il modulo di certificato riportato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/88⁽³⁾, nonché stabilire gli organismi delle repubbliche in esame competenti per il rilascio dello stesso;

considerando che, in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3953/92, il nuovo regime all'importazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993; che è quindi necessario stabilire, a richiesta dell'interessato e a determinate condizioni, le modalità per il rimborso parziale del prelievo per i prodotti contemplati dal regolamento citato e importati nella Comunità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 1993; che l'importo da rimborsare è pari alla differenza tra i prelievi indicati nelle colonne 2 e 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 172/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni

⁽¹⁾ GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 29.